

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3241

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(DI MAIO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(LAMORGESE)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CARTABIA)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(FRANCO)

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; *b)* Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019

Presentato il 29 luglio 2021

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica di due trattati stipulati con la Repubblica orientale dell'Uruguay: il Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale e il Trattato sul trasferimento delle persone condannate, fatti a Montevideo il 1° marzo 2019, il cui contenuto è di seguito illustrato.

TRATTATO DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY

I. Premessa.

Il presente Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi al di fuori dell'Unione europea, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace il contrasto della criminalità nel settore giudiziario penale.

Infatti con tale Trattato si avvia un processo di sviluppo estremamente significativo e importante dei rapporti tra l'Italia e la Repubblica orientale dell'Uruguay, che permetterà una stretta e incisiva collaborazione tra i due Paesi nel campo della cooperazione giudiziaria penale.

L'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso il settore dell'assistenza giudiziaria penale è stata imposta dall'assenza di trattati bilaterali e nel contempo dall'evoluzione dell'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estese relazioni tra i due Stati, il cui progressivo intensificarsi favorisce anche lo sviluppo di fenomeni criminali che li coinvolgono entrambi e che richiedono, pertanto, l'approntamento di strumenti idonei a garantire una reciproca ed efficace collaborazione.

II. Disposizioni generali.

L'ampiezza degli intenti perseguiti con il Trattato è esplicitata nelle norme generali, laddove è previsto che le Parti s'impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori, quali, tra l'altro, la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione di atti e documenti relativi a procedimenti penali, la citazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nei procedimenti penali (ad esempio testimoni, vittime, periti), l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni di testimoni, vittime e periti, l'espletamento di ispezioni e l'esame di luoghi e cose, l'effettuazione di perquisizioni e sequestri, il trasferimento temporaneo di persone detenute nell'ambito di un procedimento penale al fine di rendere testimonianza, la confisca dei proventi del reato e delle cose pertinenti al reato, le intercettazioni di comunicazioni e, in generale, « qualsiasi altra forma di assistenza giuridica in materia penale non vietata dalle leggi dello Stato richiesto » (articolo 2 del Trattato).

Coerentemente con i più moderni strumenti di cooperazione internazionale, il Trattato circoscrive l'ambito di operatività del cosiddetto principio della doppia incriminazione ai soli casi in cui la richiesta di assistenza giudiziaria abbia ad oggetto l'esecuzione di sequestri e confische o di altri atti che, per loro natura, incidano su diritti fondamentali delle persone. Al di fuori di tali ipotesi, l'assistenza potrà essere prestata anche quando il fatto per cui procede lo Stato richiedente non sia previsto come reato nello Stato richiesto (articolo 3).

L'assistenza giudiziaria potrà essere rifiutata dallo Stato richiesto in una serie di casi divenuti ormai consueti nelle discipline pattizie internazionali, ovverosia:

quando la richiesta di assistenza non è conforme alle previsioni del Trattato;

quando si procede per un reato politico o per un reato connesso ad un reato politico ovvero per un reato di natura esclusivamente militare in base alla normativa dello Stato richiedente;

quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con una pena di specie vietata dalla legge dello Stato richiesto;

quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di assistenza sia stata avanzata al fine di perseguire una persona per motivi di razza, sesso, religione, nazionalità od opinioni politiche ovvero che la posizione di detta persona possa essere pregiudicata per i detti motivi.

La richiesta di assistenza potrà altresì essere respinta anche quando il suo accoglimento possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato richiesto. Essendosi recepito il cosiddetto principio del *ne bis in idem*, costituisce motivo di rifiuto dell'assistenza la circostanza che la persona nei cui confronti si procede sia già indagata o sia già stata giudicata per il medesimo fatto nello Stato richiesto (articolo 4).

Il Trattato individua, poi, le Autorità centrali legittimate alla trasmissione e alla ricezione delle richieste di assistenza giudiziaria, prevedendo che tali Autorità centrali « comunicheranno direttamente tra loro »: per l'Italia, l'Autorità centrale è il Ministero della giustizia; per la Repubblica Orientale dell'Uruguay, essa è il Ministerio de educación y cultura – Autoridad central de cooperación jurídica internacional (articolo 6)

Vengono regolati nel dettaglio i requisiti di forma e di contenuto della richiesta di assistenza, prevedendosi la possibilità di anticipare con fax o posta elettronica le richieste di assistenza, da inoltrarsi comunque per le vie ordinarie entro i quarantacinque giorni successivi (articolo 7).

Le Parti si impegnano a collaborare in conformità alla legislazione dello Stato richiesto, ma è anche prevista la possibilità di eseguire la domanda di assistenza secondo modalità particolari indicate dallo

Stato richiedente, purché ciò non contrasti con la legislazione del primo. Sempre nel rispetto di quest'ultima, lo Stato richiesto può autorizzare ad assistere all'esecuzione della richiesta le persone in essa specificamente individuate (articolo 8).

III. Disposizioni specifiche.

Una disciplina di dettaglio è prevista per talune attività di assistenza giudiziaria, quali l'assunzione probatoria nel territorio dello Stato richiesto (articolo 11) ovvero dello Stato richiedente (articolo 12).

In relazione a quest'ultima attività, a garanzia della persona escussa, è espressamente riconosciuta l'applicazione del cosiddetto principio di specialità (articolo 13). Ampia e articolata disciplina è inoltre dettata in riferimento alla possibilità di comparizione mediante videoconferenza (articolo 16).

Quando non è possibile effettuare la comparizione mediante videoconferenza, è contemplata la possibilità del trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di consentirne la testimonianza, l'interrogatorio o, comunque, la partecipazione ad altri atti processuali dinanzi alle competenti autorità dello Stato richiedente. Tale attività, oltre a non dover intralciare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato richiesto, è inoltre necessariamente subordinata al consenso del diretto interessato (a favore del quale operano, in ogni caso, le garanzie previste dal citato articolo 13), al previo raggiungimento di un accordo tra le Parti riguardo al trasferimento e alle sue condizioni nonché al mantenimento dello *status detentionis* da parte dello Stato richiedente (articolo 14).

Le Parti contraenti si sono impegnate a garantire, con le misure apprestate dai rispettivi ordinamenti nazionali, la protezione delle vittime, dei testimoni e degli altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati e alle attività di assistenza richieste (articolo 15).

Costituiscono altresì oggetto di specifica disciplina la produzione di documenti

ufficiali e pubblici (articolo 17), la produzione di documenti, atti e beni (articolo 18) nonché le perquisizioni, i sequestri e le confische di beni e la possibilità di ripartizione dei beni confiscati (cosiddetto *asset sharing*) (articolo 19).

Si prevede inoltre che lo Stato richiesto non possa invocare il segreto bancario per rifiutare la cooperazione richiesta (articolo 20) e che le prove acquisite in virtù di una richiesta di assistenza presentata ai sensi del Trattato non possano essere utilizzate in un procedimento diverso da quello per il quale sono state richieste, salvo consenso dello Stato richiesto (articolo 21).

Il Trattato non impedisce alle Parti di prestarsi altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtù di accordi specifici, intese o prassi condivise, che siano conformi alle loro rispettive legislazioni interne e ai trattati internazionali loro applicabili, compresa la costituzione di squadre investigative comuni (articolo 22).

Ulteriori disposizioni del Trattato disciplinano la richiesta di informazioni su procedimenti penali (articolo 23), lo scambio di informazioni sulle legislazioni delle Parti contraenti (articolo 24) e la trasmissione di sentenze e certificati penali (articolo 25).

Gli atti e documenti forniti in conformità al Trattato sono esenti dai requisiti di legalizzazione, apostille, certificazione, autenticazione o altra analoga formalità (articolo 26).

IV. Disposizioni conclusive.

È stato assunto l'impegno a rispettare il carattere di riservatezza delle richieste di assistenza nonché dei documenti e delle informazioni forniti o ricevuti dall'altra Parte, se così richiesto da una delle Parti (articolo 27).

Sono previste specifiche disposizioni sulla ripartizione delle spese sostenute per l'esecuzione dell'attività di assistenza giudiziaria. Al riguardo, di regola, le spese per l'esecuzione della rogatoria sono sostenute dallo Stato richiesto, salve specifiche ipo-

tesi in cui gli oneri sono a carico dello Stato richiedente (articolo 28).

Eventuali controversie concernenti l'interpretazione e l'applicazione del Trattato verranno risolte per via diplomatica (articolo 29).

L'ultima norma del Trattato disciplina le diverse vicende giuridiche (entrata in vigore, modifica e cessazione) che lo riguardano o potrebbero riguardarlo (articolo 30).

Entrambe le Parti dovranno sottoporre il Trattato a procedimento di ratifica in conformità alle rispettive legislazioni interne.

Trattandosi di intesa stipulata successivamente al 6 maggio 2016, si assicura il rispetto di livelli di protezione adeguati nel caso di trasferimento di dati personali nel Paese terzo, ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY

I. Premessa.

Il Trattato in esame ha ad oggetto il trasferimento delle persone condannate.

La scelta di sottoscrivere una convenzione bilaterale tra l'Italia e la Repubblica Orientale dell'Uruguay è stata dettata dalla mancanza di altro strumento giuridico applicabile al fine suddetto, non avendo detto Paese aderito alla Convenzione promossa dal Consiglio d'Europa sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983.

L'Accordo consente che i cittadini di ciascuno dei due Paesi contraenti, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna a pena o misura privativa della libertà personale inflitta da un giudice in conseguenza della commissione di un reato (art. 1, lett. a), siano trasferiti nel proprio Paese di origine in vista dell'esecuzione di detta sentenza nel luogo che, in ragione dei rapporti personali e degli interessi di varia natura ivi mantenuti, appaia il più idoneo a favorirne la riabilitazione ed il reinserimento sociale.

II. Contenuto del Trattato.

L'attuazione del trasferimento richiede, innanzitutto, quali presupposti indefettibili, la concorde volontà sia dei due Stati (indicati nel Trattato come « Stato di Condanna » e « Stato di Esecuzione »), sia del diretto interessato o del suo rappresentante legale.

Conformemente ad altri accordi internazionali stipulati in tale materia dall'Italia, all'articolo 4 il Trattato prevede quali ulteriori condizioni del trasferimento:

a) che il condannato risulti, al momento della richiesta, cittadino dello Stato di Esecuzione o soggetto ivi legalmente e stabilmente residente;

b) che la sentenza di condanna sia passata in giudicato;

c) che l'entità della pena ancora da espriare sia pari almeno ad un anno (tranne casi eccezionali);

d) che il fatto che ha dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge dello Stato di Esecuzione.

Si è previsto che le persone cui il Trattato possa essere applicato (o, se del caso, i loro legali rappresentanti) debbano essere informati dallo Stato di Condanna del contenuto del Trattato medesimo nonché delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento (articolo 5, paragrafo 1).

Su loro richiesta, i soggetti sopra indicati hanno inoltre diritto di ricevere informazioni scritte circa ogni attività in-

trapresa dallo Stato di Condanna o dallo Stato di Esecuzione con riferimento alla domanda di trasferimento. Devono essere in ogni caso messi al corrente della decisione finale assunta da ciascuno Stato (articolo 5, paragrafo 2).

La richiesta di trasferimento può essere presentata per iscritto da uno degli Stati contraenti, dalla persona condannata ovvero da « terzi aventi titolo di agire per conto della persona a norma della legge di uno dei due Stati » (articolo 6).

Al riguardo, le Autorità centrali competenti a ricevere e inviare le richieste di trasferimento sono state individuate nel Ministero della giustizia, per l'Italia, e nel Ministerio de educación y cultura – Autoridad central de cooperación jurídica internacional, per la Repubblica orientale dell'Uruguay (articolo 3).

È stata concordata una disciplina particolarmente analitica della documentazione e delle informazioni che debbono accompagnare la richiesta di trasferimento, da fornirsi, a seconda dei casi, ad opera dello Stato di Condanna ovvero dello Stato di Esecuzione (articolo 7).

In vista della semplificazione della procedura e del contenimento dei costi, la richiesta di trasferimento e i documenti a supporto sono stati esclusi dalle formalità di legalizzazione, certificazione o autenticazione. La richiesta di trasferimento e i documenti di supporto dovranno essere trasmessi nella lingua dello Stato che li invia e corredati di una traduzione nella lingua dello Stato che li riceve (articolo 8).

Ai fini della decisione da assumere in ordine al trasferimento, le autorità di ciascuno Stato dovranno prendere in considerazione, fra gli altri elementi, la gravità e le conseguenze del reato, eventuali precedenti penali e procedimenti pendenti a carico della persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza, i rapporti socio-familiari dalla stessa mantenuti con l'ambiente di origine e le sue condizioni di salute, oltre alle esigenze di sicurezza e agli interessi di ciascuno Stato. La decisione potrà essere condizionata al pagamento di eventuali pene pecuniarie, spese

processuali, obblighi risarcitori e, comunque, all'adempimento delle eventuali prescrizioni poste a carico del condannato; potrà altresì richiedersi la prestazione di idonea garanzia per l'adempimento di detti obblighi, salva — in entrambi i casi — la necessità di tener conto delle condizioni economiche del condannato e, comunque, della concreta possibilità di adempiere da parte di quest'ultimo (articolo 10).

Nel riconoscimento della sentenza verrà osservato il regime della cosiddetta « continuazione dell'esecuzione », già previsto dagli articoli 9, paragrafo 1, lettera *a*), e 10 della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, resa esecutiva dall'Italia con legge 25 luglio 1988, n. 334. Ove la condanna, per la sua natura o durata, risulti incompatibile con la legge dello Stato di Esecuzione, quest'ultimo può — ma solo con il consenso dello Stato di Condanna — adeguare la condanna a quella prevista dal proprio ordinamento per lo stesso reato o per un reato della stessa natura, curando che corrisponda il più possibile, per natura e durata, a quella originaria. In ogni caso, la condanna risultante dalla modifica non potrà mai: *a*) essere più grave, per natura o durata, della condanna inflitta nello Stato di Condanna; *b*) eccedere il massimo della pena previsto dalla legge dello Stato di Esecuzione per lo stesso reato o per un reato della stessa natura; *c*) essere contraria ai principi fondamentali dello Stato di Condanna (articolo 12, paragrafi 1 e 3).

Nel caso in cui lo Stato di Condanna abbia imposto particolari misure a una persona che, in ragione del suo stato mentale, sia stata dichiarata, nello Stato di Condanna, non penalmente responsabile del reato, è previsto che i due Stati debbano consultarsi al fine di trovare un accordo sul tipo di misura o di trattamento da applicare, nel caso concreto, nello Stato di esecuzione (articolo 12, paragrafo 4).

A seguito della decisione e del conseguentemente trasferimento, le cui modalità operative sono rimesse all'accordo tra le parti (articolo 11), lo Stato di Esecu-

zione curerà l'esecuzione della sentenza e adotterà le relative decisioni (ivi compresi la commutazione della pena, il riconoscimento di eventuali benefici o particolari modalità di esecuzione) « conformemente alla legge dello Stato di Esecuzione » (articolo 12, paragrafo 2). Invero, l'operatività della legislazione nazionale dello Stato di Esecuzione costituisce un principio generale nella materia del trasferimento, sostanzialmente recepito in tutte le convenzioni, multilaterali e bilaterali, che se ne occupano.

In caso di evasione, è unicamente lo Stato di Esecuzione a dover assumere i provvedimenti conseguenti, potendo lo Stato di Condanna procedere alla cattura e alla sottoposizione del condannato all'esecuzione della residua pena (quale, peraltro, determinata nella decisione di riconoscimento dello Stato di Esecuzione) solo ed esclusivamente nel caso in cui questi sia rintracciato nel suo territorio (articolo 12, paragrafo 5).

Spetta in via esclusiva allo Stato di condanna il diritto di decidere sulle domande di revisione delle sentenze (articolo 13). Quanto all'amnistia e all'indulto, lo Stato di Condanna può accordare l'amnistia o l'indulto, che possono essere concessi anche dallo Stato di Esecuzione ma con il consenso dello Stato di Condanna (articolo 14).

Il Trattato disciplina le informazioni che lo Stato di Esecuzione fornirà allo Stato di Condanna in merito all'esecuzione della condanna (articolo 15).

Oggetto di apposita disciplina è l'ipotesi di transito, laddove uno dei due Stati abbia concluso con Stati terzi accordi per il trasferimento delle persone condannate (articolo 17).

In relazione alle spese, è previsto che le stesse siano sostenute dallo Stato di Esecuzione, ad eccezione delle spese sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato di Condanna o fino alla consegna (articolo 18).

La stipulazione del Trattato non impedisce agli Stati contraenti di cooperare in materia di trasferimento delle persone condannate in conformità ad altri accordi

internazionali di cui siano entrambi parti (articolo 19).

Il Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche con riferimento a condanne che siano state inflitte prima dell'entrata in vigore (articolo 20).

Le questioni di interpretazione e applicazione del Trattato formeranno oggetto di consultazione fra le Autorità centrali, essendo rimessa ai negoziati diplo-

matici la risoluzione di qualsiasi controversia al riguardo insorta (articolo 21).

Apposita disciplina regola l'entrata in vigore, la modifica e la cessazione del Trattato (articolo 22).

Trattandosi di intesa stipulata successivamente al 6 maggio 2016, è assicurato, come detto sopra, il rispetto di livelli di protezione adeguati nel caso di trasferimento di dati personali nel Paese terzo, ai sensi degli articoli 31 e seguenti del citato decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

**TRATTATO DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE ITALIA-
URUGUAY**

La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri concernenti l'applicazione del Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay.

Scopo principale del presente Trattato è di promuovere una più ampia ed efficace cooperazione tra i due Paesi nel campo della assistenza giudiziaria in materia penale.

Per le attività legate alla assistenza giudiziaria si segnalano tra le altre:

- la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali;
- la citazione di testimoni, periti e altre persone per la comparizione dinanzi alla Autorità giudiziaria dello Stato richiedente;
- l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;
- l'esecuzione di indagini, perquisizioni, sequestri e confische;
- il trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatorio o di partecipare ad altre attività processuali;
- la confisca dei proventi di reato e delle cose pertinenti al reato;
- l'espletamento e la trasmissione di relazioni peritali;

Si prevede, inoltre, la possibilità di utilizzare lo strumento della videoconferenza nei casi in cui si disponga dei mezzi tecnici per realizzarla.

Orbene, in relazione ai dati forniti dal Dipartimento degli Affari Generali, Ufficio II della Direzione Generale della Giustizia Penale - ufficio competente ad istruire e seguire le rogatorie internazionali, le estradizioni dei detenuti ed i trasferimenti delle persone condannate - si può stimare, in misura forfettaria ed a scopo prudenziale, che il numero di casi per i quali, ai sensi dell'articolo 8, parr. 1-3 del presente trattato di cooperazione, è da prevedere e garantire l'assistenza giudiziaria e si rende necessario operare un trasferimento in Italia, di detenuti connazionali ristretti presso le carceri uruguaye, è non superiore a due (2) unità all'anno.

Spese di viaggio per il trasferimento di 2 persone detenute (artt. 8 parr. 1- 3 e 28, comma 1, lettera a)

€ 900 (passaggio aereo a/r) x 2 (n. detenuti annuo) = € 1.800,00 (oneri valutati)

Spese di viaggio per gli accompagnatori (articoli 8 par. 3 e 28, comma 1 lettera a)



Relativamente alle spese di viaggio per gli accompagnatori, secondo i dati forniti dall'ufficio competente di questo Ministero, si può ipotizzare un numero di due (2) unità per ciascun detenuto trasferito temporaneamente e una diaria di € 83,92 (Colonna D della Tabella B del D.M. 13 gennaio 2003, diaria ridotta del 20% ai sensi del DL 223/2006, convertito dalla legge 248/2006), da ridurre ulteriormente di 1/3 (rimborso spese albergo) per un importo di € 55,95 (83,92 - 27,97). A tal fine si rende noto che gli accompagnatori rivestono, generalmente, la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria con un grado compreso tra tenente colonnello e maresciallo capo (e gradi corrispondenti), e che l'espletamento delle attività di accompagnamento su tratte intercontinentali, come nel caso della Repubblica orientale dell'Uruguay, viene svolto da parte degli operatori dipendenti dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

Per la determinazione dell'importo su cui calcolare gli oneri a carico dello Stato è stata eseguita la seguente procedura:

- alla diaria prevista è sottratta la quota fissa di € 51,65 pertanto $55,95 - 51,65 = € 4,30$;
- su tale quota di € 4,30 è applicato un coefficiente di lordizzazione di 1,58 determinando un importo imponibile pari a € 6,79 su cui sono applicati gli oneri sociali e l'Irap a carico dello Stato per una percentuale complessiva pari al 32,70% (24,20% oneri sociali + 8,50% Irap), determinando un importo pari a € 2,22;
- si è proceduto a sommare la diaria di € 55,95 e gli oneri sociali e Irap a carico dello Stato pari ad € 2,22, determinando un importo complessivo di **€ 58,17**, onere finale per diaria da corrispondere a ciascun accompagnatore a cui spetta il rimborso delle spese di albergo.

Pertanto la diaria giornaliera, al lordo degli oneri sopra richiamati, è stata quantificata in **€ 58,17**.

Per quanto attiene al costo del biglietto aereo, poiché trattasi di volo transcontinentale della durata superiore alle cinque ore per gli accompagnatori è ammesso il rimborso del biglietto aereo in classe superiore (ex art. 1, comma 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come integrato dall'art. 18 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138), si esegue il viaggio di andata in classe business e il viaggio di ritorno in classe economy, unitamente alla persona condannata.

Il costo del biglietto aereo per ciascun accompagnatore è pari a € 2.500,00 (prezzo viaggio di andata in business class) ed € 700,00 (prezzo viaggio di ritorno in economy class), per un totale pari a € 3.200,00. A ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5% sul prezzo del biglietto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 836/1973, pertanto l'importo totale ammonta a € 3.360,00. La cifra va poi moltiplicata per i due viaggi (prelievo e riconsegna) per un totale di **€ 6.720,00**.

Pertanto, considerati due accompagnatori per ciascun detenuto da trasferire temporaneamente in Italia, una missione di **6 giorni** (tempo necessario a svolgere le ordinarie pratiche per il trasferimento della persona e garantire la massima efficienza psico-fisica del personale impiegato anche durante il



volo di linea di ritorno con la persona al seguito, ciò sia in considerazione del particolare fuso orario, dell'assenza di collegamenti aerei diretti e della lunga permanenza nelle aree portuali di partenza, di transito e di arrivo) per due (2) missioni l'anno, l'onere sarà così determinato:

- Biglietto aereo Roma – Montevideo a/r (prelievo e riconsegna): **€ 6.720,00**;
- Spese di viaggio € 6.720,00 x 2 accompagnatori (2 x ogni detenuto) x 2 missioni annue = **€ 26.880,00**; (oneri valutati)
- Spese di missione per gli accompagnatori: € 58,17 (diaria complessiva) x 2 accompagnatori x 2 viaggi x 6 giorni di missione x 2 missioni = **€ 2.792,16**; (oneri valutati)
- Spese di soggiorno per gli accompagnatori: € 130,00 x 2 accompagnatori (2 per ogni detenuto) x 2 viaggi x 5 notti x 2 missioni = **€ 5.200,00**; (oneri valutati)

TOTALE SPESE DI MISSIONE € 26.880,00 + 2.792,16 + € 5.200,00 = € 34.872,16 (oneri valutati)

Al riguardo si precisa che le predette spese di missione vengono considerate, nello specifico campo dell'estradiizione e dell'assistenza giudiziaria, quali oneri valutati atteso che l'onere quantificato discende da una stima, quella del numero dei detenuti da trasferire e degli accompagnatori, effettuabile solo in via del tutto ipotetica.

Spese di traduzione di atti e documenti (articolo 28 comma 1, lettera f)

Le spese annuali di traduzione degli atti e dei documenti possono forfettariamente quantificarsi in **€ 4.000,00**, (oneri autorizzati).

Spese per il trasporto delle cose sequestrate (articoli 19 e 28, comma 1, lettera g)

Gli eventuali costi per il trasporto delle cose sequestrate alla persona detenuta sono ricompresi nel prezzo del biglietto aereo. Tuttavia, nel caso in cui non fosse possibile trasportare le cose per via aerea, il trasporto potrà effettuarsi tramite servizio navale e, pertanto, le stesse verranno collocate in un container, il cui costo forfettario ammonta a **€ 10.000,00** annui (oneri valutati).

Spese per la comparizione di testimoni e periti (articoli 12, 15 e 28, comma 1, lettera b e d)

- Spese di viaggio (costo medio a/r passaggio Roma – Montevideo)
€ 900,00 x 2 casi (comparizioni di testimoni o periti) (oneri valutati) € 1.800,00
 - Spese pernottamento (€ 130,00 x 4 notti x 2 testimoni o periti) (oneri valutati) € 1.040,00
 - Spese di vitto per 2 testimoni o periti: (€ 60 x 5 giorni x 2 testimoni o periti) € 600,00
 - Spese per compensi periti: (comprensive di onorari ed indennità):
€ 150 x 2 richieste x 2 esami x 5 giorni: (oneri autorizzati) € 3.000,00
- TOTALE complessivo € 6.440,00**



Trasferimento temporaneo di persone detenute (articolo 14 e 28, comma 1, lettera c)

Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo delle persone detenute, previsto dall'articolo 14 dell'accordo in esame per rendere dichiarazioni in qualità di teste o di vittima o per essere sentito in qualità di correo, si evidenzia che trattasi di ipotesi del tutto marginale alla quale è dato sopperire attraverso collegamenti tramite videoconferenza, senza aggravio di ulteriori oneri per la finanza pubblica. Tuttavia, occorre in via prudenziale, qualora l'ipotesi dei collegamenti tramite video conferenza non sia fattibile, evidenziare gli eventuali oneri che possono essere sostenuti nel caso del trasferimento temporaneo di persone detenute, come di seguito riportati:

Spese di viaggio per il trasferimento temporaneo di 2 persone detenute

€ 900 (passaggio aereo a/r) x 2 (n. detenuti annuo) = **€ 1.800,00** (oneri valutati)

Spese di viaggio per gli accompagnatori

Relativamente alle spese di viaggio per gli accompagnatori, secondo i dati forniti dall'ufficio competente di questo Ministero, si può ipotizzare un numero di due (2) unità per ciascun detenuto trasferito temporaneamente e una diaria di € 83,92 (Colonna D della Tabella B del D.M. 13 gennaio 2003, diaria ridotta del 20% ai sensi del DL 223/2006, convertito dalla legge 248/2006), da ridurre ulteriormente di 1/3 (rimborso spese albergo) per un importo di € 55,95 (83,92 - 27,97). A tal fine si rende noto che gli accompagnatori rivestono, generalmente, la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria con un grado compreso tra tenente colonnello e maresciallo capo (e gradi corrispondenti), e che l'espletamento delle attività di accompagnamento su tratte intercontinentali, come nel caso della Repubblica orientale dell'Uruguay, viene svolto da parte degli operatori dipendenti dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

Per la determinazione dell'importo su cui calcolare gli oneri a carico dello Stato è stata eseguita la seguente procedura:

- alla diaria prevista è sottratta la quota fissa di € 51,65 pertanto $55,95 - 51,65 = € 4,30$;
- su tale quota di € 4,30 è applicato un coefficiente di lordizzazione di 1,58 determinando un importo imponibile pari a € 6,79 su cui sono applicati gli oneri sociali e l'Irap a carico dello Stato per una percentuale complessiva pari al 32,70% (24,20% oneri sociali + 8,50% Irap), determinando un importo pari a € 2,22;
- si è proceduto a sommare la diaria di € 55,95 e gli oneri sociali e Irap a carico dello Stato pari ad € 2,22, determinando un importo complessivo di € 58,17, onere finale per diaria da corrispondere a ciascun accompagnatore a cui spetta il rimborso delle spese di albergo.



Pertanto la diaria giornaliera, al lordo degli oneri sopra richiamati, è stata quantificata in € 58,17.

Per quanto attiene al costo del biglietto aereo, poiché trattasi di volo transcontinentale della durata superiore alle cinque ore per gli accompagnatori è ammesso il rimborso del biglietto aereo in classe superiore (ex art. 1, comma 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come integrato dall'art. 18 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138), si esegue il viaggio di andata in classe business e il viaggio di ritorno in classe economy, unitamente alla persona condannata.

Il costo del biglietto aereo per ciascun accompagnatore è pari a € 2.500,00 (prezzo viaggio di andata in business class) ed € 700,00 (prezzo viaggio di ritorno in economy class), per un totale pari a € 3.200,00. A ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5% sul prezzo del biglietto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 836/1973, pertanto l'importo totale ammonta a € 3.360,00. La cifra va poi moltiplicata per i due viaggi (prelievo e riconsegna) per un totale di € 6.720,00.

Pertanto, considerati due accompagnatori per ciascun detenuto da trasferire temporaneamente in Italia, una missione di **6 giorni** (tempo necessario a svolgere le ordinarie pratiche per il trasferimento della persona e garantire la massima efficienza psico-fisica del personale impiegato anche durante il volo di linea di ritorno con la persona al seguito, ciò sia in considerazione del particolare fuso orario, dell'assenza di collegamenti aerei diretti e della lunga permanenza nelle aree portuali di partenza, di transito e di arrivo) per due (2) missioni l'anno, l'onere sarà così determinato:

- Biglietto aereo Roma – Montevideo a/r (prelievo e riconsegna): € 6.720,00;
- Spese di viaggio € 6.720,00 x 2 accompagnatori (2 x ogni detenuto) x 2 missioni annue = € 26.880,00; (oneri valutati)
- Spese di missione per gli accompagnatori: € 58,17 (diaria complessiva) x 2 accompagnatori x 2 viaggi x 6 giorni di missione x 2 missioni = € 2.792,16; (oneri valutati)
- Spese di soggiorno per gli accompagnatori: € 130,00 x 2 accompagnatori (2 per ogni detenuto) x 2 viaggi x 5 notti x 2 missioni = € 5.200,00; (oneri valutati)

TOTALE SPESE DI MISSIONE PER TRASFERIMENTO TEMPORANEO: € 26.880,00 + 2.792,00+ € 5.200,00= € 34.872 (oneri valutati)

In merito alle eventuali misure di protezione adottabili in favore di vittime e testimoni (in stato di libertà) - fatti salvi gli specifici accordi tra le Parti, ovviamente non preventivabili per contenuto ed effetti, cui rinvia l'art.28, comma 1 lett. d) - si tratta di assicurare gli ordinari servizi d'istituto che fanno carico alle forze di polizia.

Spese per la videoconferenza (articolo 16 e 28, comma 2)



In relazione alle comparizioni di persone mediante videoconferenza, si può ragionevolmente ipotizzare un maggior ricorso del predetto strumento, in applicazione del Trattato, calcolando i costi di collegamento per almeno 4 assistenze giudiziarie effettuate attraverso videoconferenze.

Le tariffe Telecom riferite ad un collegamento audiovisivo con i Paesi sudamericani stabiliscono un costo medio di 400 euro ogni ora.

Ipotizzando 2 videoconferenze della durata media di tre ore per ogni assistenza giudiziaria, si determina il seguente costo: 400 euro x 3 (ore) x 2 (videoconferenze) x 4 (assistenze) = € 9.600,00 (onere autorizzato).

A tale importo occorre poi aggiungere le spese per l'assistenza di un interprete, ove necessario.

Ipotizzando un ricorso agli interpreti nel 50% di casi (numero 4 casi) ed un onorario pari a circa 50 euro per ogni ora di collegamento, si determina il seguente onere.

50 euro x 3 ore x 2 videoconferenze x 2 casi = € 600,00 (onere autorizzato).

Per quanto riguarda, invece, gli strumenti per favorire la cooperazione giudiziaria in materia penale e, più specificatamente la possibilità di partecipare a percorsi formativi e di aggiornamento per i soggetti incaricati delle indagini e dei processi penali si rappresenta che la quantificazione dell'onere risulta di difficile definizione. Tuttavia, la stessa è altamente auspicabile attese le continue relazioni istituzionali che rappresentano strumenti operativi per rafforzare la cooperazione tra i due Stati. La liquidazione degli oneri potrà avvenire in misura analoga a quanto previsto per le spese relative ai testimoni e ai periti per quanto concerne le sole spese di viaggio, di vitto e di pernottamento:

- Spese di viaggio (costo medio a/r passaggio Roma – Montevideo)
€ 900,00 x 2 casi (magistrati o personale di polizia giudiziaria) € 1.800,00
 - Spese pernottamento (€ 130 x 4 notti x 2 magistrati o personale di polizia giudiziaria) € 1.040,00
 - Spese di vitto: (€ 60 x 5 giorni x 2 magistrati o personale di polizia giudiziaria) € 600,00
- TOTALE parziale (oneri valutati) € 3.440,00**

In relazione, poi, alla possibilità di intervento di squadre investigative comuni (*articolo 22, paragrafo 3*) per l'attività investigativa e d'indagine utile a favorire il corso del procedimento giudiziario, si rappresenta che ciascun Stato parte dell'Accordo contribuisce al pagamento delle spese di missione dei propri componenti delle squadre investigative comuni sovranazionali. Trattandosi di spese meramente eventuali, si può comunque ipotizzare, in via cautelativa, che un magistrato e due Ufficiali di Polizia giudiziaria potranno far parte di una squadra comune investigativa. Ipotizzando la costituzione di una squadra investigativa comune all'anno, per una permanenza in Uruguay di 15 giorni, le relative spese sono rappresentate dalle seguenti voci:



- Spese di viaggio (costo medio a/r passaggio Roma – Montevideo): € 900,00 x 2 (Ufficiali P.G.) + € 45 (maggiorazione 5% ex art. 14, l. n. 836/1973) x 2 = € 1.890;
- Spese di viaggio aereo a/r (P.M.) = € 900;
- Totale spese viaggio aereo = € 2.790
- Spese di pernottamento: (€ 130,00 x 3 persone x 14 notti) = € 5.460,00;
- Spese di vitto magistrato: (€ 60 x 15 giorni) = € 900,00;
- Spese indennità di missione per 2 ufficiali di P.G.: € 58,17 (diaria lorda ridotta) x 2 x 15 giorni di missione = € 1745,10

SPESA COMPLESSIVA PER UNA SQUADRA: 2.790 + 5.460 + 900 + 1746 = € 10.895

(onere valutato)

RIEPILOGO TRATTATO COOPERAZIONE GIUDIZIARIA PENALE

L'onere totale derivante dal Trattato di cooperazione giudiziaria ammonta a € 118.319 annui a decorrere dal 2021. Di questi, € 101.119 hanno natura di oneri valutati ed € 17.200 di oneri autorizzati. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2021 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Spese viaggio trasferimento detenuti (onere valutato)	€ 3.600
Spese viaggio accompagnatori (onere valutato)	€ 53.760
Spese missione accompagnatori (onere valutato)	€ 5.584
Spese pernottamento accompagnatori (onere valutato)	€ 10.400
Spese trasferimento cose (onere valutato)	€ 10.000
Spese traduzione atti (onere autorizzato)	€ 4.000
Spese per la comparizione di testimoni e periti (onere valutato)	€ 3.440
Spese per compensi (onere autorizzato)	€ 3.000
Spese per interpreti (oneri autorizzati)	€ 600
Spese per le videoconferenze (onere autorizzato)	€ 9.600



Spese per la cooperazione giudiziaria (onere valutato)	€ 3.440
Spese squadre investigative comuni (onere valutato)	€ 10.895
TOTALE	€ 118.319

**TRATTATO DI TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE TRA
ITALIA E URUGUAY**

La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri conseguenti l'applicazione del Trattato di trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay.

L'intendimento del Trattato mira a rafforzare e migliorare i rapporti e la cooperazione tra i due Paesi in materia penale al fine di permettere ai condannati di scontare la pena nel Paese di loro cittadinanza in osservanza dei principi umanitari e dei diritti fondamentali dell'uomo, contribuendo in tal modo alla loro risocializzazione.

Tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un accordo che stabilisce un'azione comune in materia di reati penali la cui anti giuridicità sia riconosciuta dagli ordinamenti giuridici di entrambi i Paesi ed alle condizioni che vengono indicate nelle disposizioni dell'accordo.

Ai fini di una stima, sia pure a carattere approssimativo dei suddetti oneri, si è tenuto conto dei dati forniti dai competenti uffici di questo ministero relativamente alle richieste di estradizione nonché al numero di cittadini italiani detenuti in Uruguay.

Attualmente risultano ristretti presso le strutture penitenziarie italiane per espiare la condanna definitiva, dodici (12) cittadini uruguayi, invero risultano ristretti nell'Uruguay uno (1) nostro connazionale, che stanno scontando una pena a seguito di giudizio irrevocabile.

Stabilito ciò, a scopo puramente prudenziale, è verosimile affermare che potranno trovarsi nella condizione di ottenere il trasferimento in Italia, in conformità con quanto previsto dagli Accordi internazionali vigenti, due (2) condannati all'anno.

Considerato che il passaggio aereo di sola andata dall'Uruguay (capitale Montevideo) verso l'Italia è pari mediamente a € 700 (classe economica), l'onere annuo per il solo trasferimento dei condannati viene così determinato:

Spese di viaggio per il trasferimento di 2 condannati (articoli 18)

- € 700 (passaggio aereo sola andata) x 2 (n. condannati annuo) = € 1.400,00

Spese di viaggio per gli accompagnatori (articoli 18)



Relativamente alle spese di viaggio per gli accompagnatori, si può ipotizzare un numero di due (2) unità per ciascun detenuto trasferito e una diaria di € 83,92 (Colonna D della Tabella B del D.M. 13 gennaio 2003, diaria ridotta del 20% ai sensi del DL 223/2006, convertito dalla legge 248/2006), da ridurre ulteriormente di 1/3 (rimborso spese albergo) per un importo di € 55,95 (83,92 - 27,97). A tal fine si rende noto che gli accompagnatori rivestono, generalmente, la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria con un grado compreso tra tenente colonnello e maresciallo capo (e gradi corrispondenti), e che l'espletamento delle attività di accompagnamento su tratte intercontinentali, come nel caso dell'Uruguay viene svolto da parte degli operatori dipendenti dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

Per la determinazione dell'importo su cui calcolare gli oneri a carico dello Stato è stata eseguita la seguente procedura:

- alla diaria prevista è sottratta la quota fissa di € 51,65 pertanto $55,95 - 51,65 = € 4,30$;
- su tale quota di € 4,30 è applicato un coefficiente di lordizzazione di 1,58 determinando un importo imponibile pari a € 6,79 su cui sono applicati gli oneri sociali e l'Irap a carico dello Stato per una percentuale complessiva pari al 32,70% (24,20% oneri sociali + 8,50% Irap), determinando un importo pari a € 2,22;
- si è proceduto a sommare la diaria di € 55,95 e gli oneri sociali e Irap a carico dello Stato pari ad € 2,22, determinando un importo complessivo di € 58,17, onere finale per diaria da corrispondere a ciascun accompagnatore a cui spetta il rimborso delle spese di albergo. Pertanto la diaria giornaliera, al lordo degli oneri sopra richiamati, è stata quantificata in € 58,17.

Per quanto attiene al costo del biglietto aereo, poiché trattasi di volo transcontinentale della durata superiore alle cinque ore (per gli accompagnatori è ammesso il rimborso del biglietto aereo in classe superiore ex art. 1, comma 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come integrato dall'art. 18 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138), si esegue il viaggio di andata in classe business e il viaggio di ritorno in classe economy, unitamente alla persona condannata.

Il costo del biglietto aereo per ciascun accompagnatore è pari quindi a circa € 2.500 (prezzo viaggio di andata in business class) ed € 700 (prezzo viaggio di ritorno in economy class), per un totale pari a € 3.200. A ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5% sul prezzo del biglietto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 836/1973, pertanto l'importo totale ammonta a € 3.360,00.

Pertanto, considerati due accompagnatori per ciascun condannato da trasferire in Italia, una missione di **6 giorni** (tempo necessario a svolgere le ordinarie pratiche per il trasferimento del condannato e garantire la massima efficienza psico-fisica del personale impiegato anche durante il volo di linea di ritorno con la persona al seguito, ciò sia in considerazione del particolare fuso orario,



dell'assenza di collegamenti aerei diretti e della lunga permanenza nelle aree portuali di partenza, di transito e di arrivo) per due (2) trasferimenti l'anno, l'onere annuo sarà così determinato:

- Biglietto aereo Roma – Montevideo a/r: **€ 3.360,00**;
- Spese di viaggio € 3.360 x 2 accompagnatori (due per ogni condannato) x 2 missioni annue = **€ 13.440,00**;
- Spese di missione per gli accompagnatori: € 58,17 (diaria complessiva) x 2 accompagnatori x 6 giorni di missione x 2 missioni annue = **€ 1.396,08**;
- Spese di soggiorno per gli accompagnatori: € 130,00 x 2 accompagnatori x 2 missioni annue x 5 notti = **€ 2.600,00**;

TOTALE SPESE MISSIONE € 13.440,00 + 1.396,08 + 2.600,00 = € 17.436 in cifra tonda (oneri valutati)

Al riguardo si precisa che le predette spese di missione vengono considerate, nello specifico campo dell'extradizione e dell'assistenza giudiziaria, quali oneri valutati atteso che l'onere quantificato discende da una stima, quella del numero dei detenuti da trasferire e degli accompagnatori, effettuabile solo in via del tutto ipotetica.

Spese di traduzione di atti e documenti (articoli 8 e 18)

Le spese annuali di traduzioni degli atti e dei documenti possono essere forfettariamente quantificate in **€ 4.000** (oneri autorizzati).

Si precisa che dal *transito* del condannato (articolo 17) non deriveranno costi per l'erario poiché la custodia verrà eseguita presso strutture gestite dalle forze dell'ordine.

Complessivamente il Trattato di trasferimento di persone condannate tra Italia e Uruguay determina oneri annui quantificati in **€ 22.836**.

RIEPILOGO TRATTATO DI TRASFERIMENTO DETENUTI

L'onere totale derivante dal Trattato di trasferimento ammonta a **€ 22.836** annui a decorrere dal 2021. Di questi, € 18.836 hanno natura di oneri valutati ed € 4.000 di oneri autorizzati. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Spese viaggio trasferimento detenuti € 1.400



(onere valutato)		
Spese viaggio accompagnatori	€	13.440
(onere valutato)		
Spese soggiorno accompagnatori	€	2.600
(onere valutato)		
Spese missione accompagnatori	€	1.396
(onere valutato)		
Spese traduzione atti e documenti	€	4.000
(onere autorizzato)		

TOTALE	€	22.836

RIEPILOGO COMPLESSIVO

L'onere complessivo annuo derivante dal disegno di legge di ratifica dei due Trattati con l'Uruguay, da porre a carico del bilancio dello Stato a decorrere dal 2021, è pari a € 141.155, di cui € 119.955 per gli oneri valutati e ad euro 21.200 per gli oneri autorizzati.

Anno	2021	2022	2023
Trattato di cooperazione giudiziaria penale (oneri valutati)	101.119	101.119	101.119
Trattato di trasferimento condannati (oneri valutati)	18.836	18.836	18.836
Trattato di cooperazione giudiziaria penale (oneri autorizzati)	17.200	17.200	17.200
Trattato di trasferimento condannati (oneri autorizzati)	4.000	4.000	4.000
TOTALE	141.155	141.155	141.155

Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso alle proiezioni del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.



Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 28, comma 3 del Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale (art. 1, comma 1, lettera a) del presente provvedimento, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

22 LUG. 2021



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Il Trattato sul trasferimento delle persone condannate è volto a consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, in modo da permettere loro di scontare nel proprio Paese di origine la pena irrogata.

In questo modo cittadini italiani, reclusi in carceri della Repubblica orientale dell'Uruguay, potranno tornare in Italia evitando di essere verosimilmente sottoposti a condizioni detentive particolarmente dure.

Analogamente ad altri consimili strumenti convenzionali internazionali, il presente Trattato mira al raggiungimento del sostanziale scopo della pena, ossia il reinserimento sociale della persona condannata, obiettivo quest'ultimo di più agevole realizzazione in un contesto in cui la persona condannata sia presumibilmente assistita da più saldi legami sociali e familiari, evitandosi con ciò quella « pena nella pena » rappresentata dalle difficoltà di ambientamento, di comunicazione e socializzazione che incontra chi sia detenuto fuori del proprio Paese di origine.

Il Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra i due Stati mira a consentire un'efficace cooperazione tra loro, prevedendo, a tal fine, una serie di strumenti processuali che renderanno più agevole la ricerca e l'assunzione delle prove nei procedimenti penali.

Tali strumenti negoziali bilaterali appaiono conformi al programma di Governo, in quanto volto al rafforzamento della cooperazione internazionale anche in materia di trasferimento di detenuti al fine di eseguire condanne definitive.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: articoli 723 e seguenti del codice di procedura penale in materia di rogatorie internazionali; articolo 696 del codice di procedura penale, che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; articoli da 730 a 746 del codice di procedura penale, che regolano l'esecuzione delle sentenze penali straniere in Italia e delle sentenze penali italiane all'estero; leggi 25 luglio 1988, n. 334, e 27 dicembre 1988, n. 565, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate e dell'Accordo relativo all'applicazione tra gli Stati membri delle Comunità europee della Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, firmato a Bruxelles il 25 maggio 1987.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

I due Trattati non presentano aspetti idonei ad incidere sul quadro normativo vigente.

- 4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

I due Trattati rispettano i principi costituzionali (articoli 10 e 27 della Costituzione). La ratifica di essi avviene secondo il disposto dell'articolo 80 della Costituzione.

- 5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

I due Trattati non presentano aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto speciale né con quelle degli enti locali.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

I due Trattati, come sopra evidenziato, non coinvolgono le funzioni delle regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibili con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

I due Trattati hanno ad oggetto una materia assistita da riserva di legge, non suscettibile pertanto di delegificazione.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Il contenuto dei Trattati è coerente con le principali pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione in materia.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

- 1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Gli Accordi, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presentano profili di incompatibilità

con l'ordinamento dell'Unione europea, al quale non sono attribuite competenze nella materia regolamentata.

Si fa comunque presente che, trattandosi di accordi conclusi in data successiva al 6 maggio 2016, è assicurato il rispetto di livelli di protezione adeguati nel caso di trasferimento di dati personali nel Paese terzo, ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

- 2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

- 3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento è compatibile con le altre Convenzioni firmate dall'Italia e con i relativi obblighi internazionali.

- 4) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

- 5) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

I due Trattati appaiono conformi agli indirizzi prevalenti della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia. Non pendono giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Il Trattato sul trasferimento delle persone condannate segue il modello indicato dalla Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate, apparendo, dunque, conforme ai modelli di accordo bilaterale in materia seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

Il Trattato sulla cooperazione giudiziaria in materia penale si inserisce nel contesto europeo del rafforzamento di questa materia, che

è stato oggetto di un più ampio riconoscimento della propria base giuridica, in base agli articoli da 82 a 86 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.*

I due Trattati non introducono nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

I due Trattati non contengono riferimenti ad altre leggi.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

In ragione della natura degli atti in esame, non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

La natura dei due Trattati non determina alcuna abrogazione implicita di disposizioni normative.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

I due Trattati non contengono disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche di carattere integrativo o correttivo.*

Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe, ancorché di carattere integrativo o correttivo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi: verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti successivi atti attuativi, eccezion fatta per la ratifica.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo dei Trattati saranno eseguiti dall'Ufficio per la cooperazione giudiziaria penale della Direzione generale della giustizia penale del Ministero della giustizia.


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione del Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019, e del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 11.12.2020

Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO

Roma, 8/11/2021

P. Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019;

b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 30 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge e dall'articolo 22 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della presente legge.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 8, 12, 14, 15, 19, 22 e 28 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, valutati in euro 101.119 a decorrere dall'anno 2021, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 16 e 28 del medesimo Trattato, pari a euro 17.200 a decorrere dall'anno 2021, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 18 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della presente legge, valutati in euro 18.836 a decorrere dall'anno 2021, e dalle rimanenti spese di cui all'articolo 8 del

medesimo Trattato, pari ad euro 4.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola finanziaria)

1. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 28, paragrafo 3, del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**TRATTATO DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA
IN MATERIA PENALE
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY**

La Repubblica Italiana e la Repubblica Orientale dell'Uruguay, qui di seguito denominate "Parti Contraenti", desiderose di promuovere un'efficace cooperazione tra i due Stati con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del rispetto reciproco, della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo interesse, considerando che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale, che stabilisca norme sulla cooperazione giudiziaria in materia penale, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Le Parti Contraenti, in conformità alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia cooperazione giudiziaria in materia penale, a condizione che l'indagato o l'imputato nel caso rispetto al quale si richiede la cooperazione, quando identificato, sia penalmente imputabile nello Stato Richiesto.

Articolo 2

Oggetto

1. L'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale comprende:

- (a) la ricerca e l'identificazione di persone;
- (b) la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali;
- (c) la citazione di testimoni, vittime, persone soggette a procedimento penale e periti per la comparizione volontaria dinanzi all'Autorità competente dello Stato Richiedente;
- (d) l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;
- (e) l'espletamento e la trasmissione di perizie;
- (f) l'assunzione delle dichiarazioni di testimoni, vittime o periti. In nessun caso sono comprese le dichiarazioni in qualità di indagati o imputati, a eccezione di quanto previsto nel paragrafo 3 dell'articolo 16;
- (g) il trasferimento temporaneo di persone detenute nell'ambito di un procedimento penale al fine di rendere testimonianza;
- (h) l'espletamento di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o beni;
- (i) l'identificazione o la localizzazione del prodotto, dei beni, dei frutti o degli strumenti del reato o di altri elementi di prova;
- (j) il congelamento, il sequestro e la confisca di beni;
- (k) il sequestro e la confisca degli strumenti, dell'oggetto o dei frutti del reato;
- (l) le informazioni riferite a situazioni bancarie e finanziarie;

- (m) l'intercettazione di comunicazioni ai sensi della legge dello Stato Richiesto;
 - (n) le informazioni sui procedimenti penali, la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari;
 - (o) lo scambio di informazioni sul diritto in vigore in ciascuna Parte;
 - (p) qualsiasi altra forma di assistenza giuridica in materia penale non vietata dalle leggi dello Stato Richiesto.
2. Il presente Trattato non si applica:
- (a) all'esecuzione di ordini di arresto o di altre misure restrittive della libertà personale;
 - (b) all'estradizione di persone;
 - (c) all'esecuzione di sentenze penali pronunciate nello Stato Richiedente;
 - (d) al trasferimento di persone condannate ai fini dell'esecuzione della pena;
 - (e) al trasferimento dei procedimenti penali.

Articolo 3

Doppia Incriminazione

1. L'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale si procede non costituisce reato nello Stato Richiesto.
2. Tuttavia, quando la richiesta di assistenza si riferisce all'identificazione, al sequestro o alla confisca di beni e ad altri atti che riguardano i diritti fondamentali delle persone, l'assistenza è prestata solo se il fatto per cui si procede è previsto come reato anche dall'ordinamento giuridico dello Stato Richiesto.
3. Nel determinare se un fatto costituisce un reato ai sensi della legge di entrambe le Parti non rileva se secondo le rispettive leggi il fatto rientra nella stessa categoria di reato o se il reato è denominato con la stessa terminologia.

Articolo 4

Rifiuto o Rinvio dell'Assistenza

- Lo Stato Richiesto può rifiutare, in tutto o in parte, di concedere l'assistenza richiesta:
- a) se la richiesta di assistenza non è conforme alle disposizioni del presente trattato;
 - b) se la richiesta si riferisce a un reato di natura politica o a un reato connesso a un reato di tale natura. A tale scopo, non sono considerati reati politici:
 - i) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia;
 - ii) i reati di terrorismo, genocidio e qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti;
 - c) se la richiesta si riferisce a un reato di natura esclusivamente militare, ai sensi delle leggi dello Stato Richiedente;

- (d) se il reato per cui si procede è punito dallo Stato Richiedente con una pena di specie vietata dalla legge dello Stato Richiesto;
- (e) se ha fondati motivi per ritenere che la richiesta è avanzata al fine di indagare, perseguire, punire o promuovere altre azioni nei confronti della persona richiesta per motivi attinenti a razza, sesso, religione, condizione personale o sociale, nazionalità od opinioni politiche ovvero che la situazione di tale persona può essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;
- (f) se nello Stato Richiesto, nei confronti della stessa persona e con riferimento allo stesso reato di cui alla richiesta di assistenza giudiziaria, è in corso un procedimento penale, è stata emessa una sentenza definitiva o sono stati ottenuti l'indulto, la grazia o l'amnistia. Tuttavia, questa disposizione non può essere invocata per rifiutare la cooperazione in relazione ad altre persone;
- (g) se si tratta di una richiesta che ha origine su domanda di un tribunale eccezionale o di un tribunale *ad hoc*;
- (h) se ritiene che l'esecuzione della richiesta è contraria alla sua sovranità, sicurezza, ordine pubblico o ad altri interessi essenziali.
2. Lo Stato Richiesto può rinviare l'esecuzione della richiesta di assistenza se questa interferisce con un procedimento penale ivi pendente.
3. Prima di rifiutare una richiesta o di rinviarne l'esecuzione, lo Stato Richiesto ha facoltà di valutare se l'assistenza possa essere concessa a determinate condizioni. A tal fine, le Autorità Centrali di ciascuno Stato, designate ai sensi dell'articolo 6 del presente Trattato, si consultano e, se lo Stato Richiedente accetta l'assistenza condizionata, la richiesta è eseguita in conformità alle condizioni convenute.
4. Quando lo Stato Richiesto rifiuta o rinvia l'assistenza giudiziaria informa per iscritto lo Stato Richiedente delle ragioni del suo rifiuto o del rinvio, salvo quando disposto dalla lettera (b) dell'articolo 17.

Articolo 5

Autorità Competenti per la Richiesta di Cooperazione

Le richieste ai sensi del presente Trattato si basano su domande di assistenza delle Autorità Giudiziarie o del Pubblico Ministero dello Stato Richiedente incaricati di sottoporre a giudizio o di svolgere indagini sui reati, e sono trasmesse da una Autorità Centrale.

Articolo 6

Autorità Centrali

1. Ai fini del presente Trattato, le richieste di assistenza giudiziaria dovranno essere trasmesse dalle Autorità Centrali designate dalle Parti Contraenti, le quali comunicheranno direttamente tra loro.
2. Per la Repubblica Italiana l'Autorità Centrale è il Ministero della Giustizia e per la Repubblica Orientale dell'Uruguay è il *Ministerio de Educación y Cultura - Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional*;
3. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, per via diplomatica, gli eventuali cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.

4. Ciascuna Autorità Centrale comunica con l'altra nella sua lingua.

Articolo 7

Forma e Contenuto della Richiesta

1. La richiesta di assistenza deve essere formulata per iscritto e deve essere presentata attraverso le Autorità Centrali di cui all'articolo 6. Inoltre, la richiesta originale può essere trasmessa inizialmente per fax, posta elettronica o mezzo analogo convenuto dalle Autorità Centrali, nel qual caso la richiesta formale deve pervenire all'Autorità Centrale richiesta entro i quarantacinque giorni successivi. Se entro tale termine lo Stato Richiesto non riceve la richiesta originale, procede all'archiviazione della richiesta, fatta salva la possibilità per lo Stato Richiedente di presentare una nuova richiesta in futuro.
2. La richiesta di assistenza deve contenere quanto segue:
- (a) l'identificazione dell'Autorità competente che conduce le indagini o il procedimento penale a cui si riferisce;
 - (b) le informazioni sull'identità delle persone soggette a indagine o a procedimento penale;
 - (c) la descrizione dei fatti per cui si richiede la cooperazione, ivi compresi il tempo e il luogo dell'eventuale reato commesso, i danni cagionati, nonché la loro qualificazione giuridica;
 - (d) il testo delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla prescrizione e sulla pena che può essere inflitta;
 - (e) la descrizione delle misure di cooperazione richieste;
 - (f) l'indicazione del termine entro il quale la richiesta dovrebbe essere eseguita nei casi di urgenza motivata;
 - (g) l'indicazione delle persone che si chiede di autorizzare a essere presenti all'esecuzione della richiesta, in conformità al paragrafo 3 dell'articolo 8;
 - (h) nei casi previsti nell'articolo 12, l'indicazione che lo Stato Richiedente si farà carico delle spese di viaggio, soggiorno, indennità e onorari, se spettanti, del testimone, della vittima o del perito citati;
 - (i) quando si richiede la comparizione nel territorio dello Stato Richiedente di una persona in qualità di testimone, vittima o perito, la richiesta deve essere accompagnata da un lasciapassare nei termini e con il contenuto previsti nell'articolo 13;
 - (j) le informazioni necessarie per l'assunzione della prova mediante videoconferenza, in conformità all'articolo 16.
3. La richiesta di assistenza, per quanto necessario e ove possibile, deve altresì contenere quanto segue:
- (a) le informazioni sull'identità della persona da identificare o da rintracciare e sul luogo in cui possa trovarsi;
 - (b) le informazioni sull'identità e l'ubicazione della persona destinataria della notifica e, necessariamente, la sua qualità in relazione al procedimento;
 - (c) le informazioni sull'identità e sulla ubicazione della persona che deve rendere testimonianza;
 - (d) l'ubicazione e la descrizione del luogo o dei beni da ispezionare o esaminare;

- (e) l'ubicazione e la descrizione del luogo da perquisire e l'indicazione dei beni da sequestrare o confiscare;
- (f) la descrizione delle forme e delle procedure speciali con le quali si deve dare esecuzione alla richiesta, se così richiesto;
- (g) l'indicazione delle eventuali esigenze di riservatezza;
- (h) il testo dell'interrogatorio da presentare per l'assunzione della prova testimoniale nello Stato Richiesto;
- (i) qualsiasi altra informazione che possa facilitare l'esecuzione della richiesta.

4. Quando la richiesta non rispetta tutti i requisiti formali richiesti dal presente Trattato, lo Stato Richiesto chiede allo Stato Richiedente di rispettare i requisiti mancanti. Se nel termine di quarantacinque giorni a partire dalla ricezione della richiesta originale, lo Stato Richiesto non riceve le informazioni mancanti, procede alla sua archiviazione, fatta salva la possibilità per lo Stato Richiedente di presentare una nuova richiesta.

5. La richiesta di assistenza giudiziaria e la documentazione giustificativa presentata ai sensi del presente articolo sono accompagnate da una traduzione nella lingua dello Stato Richiesto, compresa la loro anticipazione per le vie elettroniche previste nel paragrafo 1.

Articolo 8

Esecuzione della Richiesta

1. Lo Stato Richiesto dà esecuzione alla richiesta di assistenza in conformità alla sua legislazione interna e applica i mezzi coercitivi previsti nella stessa per l'esecuzione di una misura di natura analoga richiesta dalle sue autorità.

2. Lo Stato Richiesto dà esecuzione alla richiesta di assistenza secondo le modalità indicate dallo Stato Richiedente, sempre che non contrastino con la sua legislazione interna.

3. Laddove ciò non contrasti con la sua legislazione interna, lo Stato Richiesto può autorizzare le persone specificate nella richiesta di assistenza giudiziaria a essere presenti alla sua esecuzione. A tal fine, lo Stato Richiesto informa con sufficiente anticipo lo Stato Richiedente circa la data e il luogo dell'esecuzione della richiesta.

4. Lo Stato Richiesto informa prontamente lo Stato Richiedente riguardo all'esito dell'esecuzione della richiesta. Se l'assistenza richiesta non può essere fornita, lo Stato Richiesto ne dà immediata comunicazione allo Stato Richiedente, indicando i motivi.

5. Se la persona nei cui confronti deve essere eseguita la richiesta di assistenza giudiziaria invoca ragioni per opporsi alla stessa previste nella legislazione interna dello Stato Richiesto - immunità, privilegi, prerogative, diritti o incapacità - la questione è risolta dall'Autorità competente dello Stato Richiesto anteriormente all'esecuzione della richiesta e l'esito è comunicato allo Stato Richiedente attraverso le rispettive Autorità Centrali. Se la persona invoca per opporsi all'esecuzione della misura ragioni previste nella legislazione interna dello Stato Richiedente - immunità, privilegi, prerogative, diritti o incapacità - tale invocazione è comunicata attraverso le rispettive Autorità

Centrali, affinché l'Autorità competente dello Stato Richiedente decida al riguardo.

Articolo 9

Ricerca di Persone

In conformità alle disposizioni del presente Trattato, lo Stato Richiesto fa tutto il possibile per rintracciare le persone indicate nelle richieste di assistenza giudiziaria che eventualmente si trovino nel suo territorio.

Articolo 10

Citazioni e Notifiche

1. Lo Stato Richiesto effettua le citazioni e notifiche richieste dall'Autorità Competente dello Stato Richiedente in conformità alla sua legislazione interna.
2. Lo Stato Richiesto, dopo avere eseguito la notifica, fa pervenire allo Stato Richiedente un'attestazione con l'indicazione della data, del luogo e delle condizioni in cui essa è stata effettuata. Quando la notifica non ha potuto essere eseguita, lo Stato Richiesto informa rapidamente del fatto lo Stato Richiedente e comunica le ragioni per le quali la notifica non ha potuto essere effettuata.
3. Le richieste di citazione a comparire nello Stato Richiedente devono essere formulate allo Stato Richiesto entro il termine previsto al paragrafo 2 dell'articolo 12.

Articolo 11

Assunzione Probatoria nello Stato Richiesto

1. Lo Stato Richiesto, in conformità alla sua legislazione interna, assume nel suo territorio le dichiarazioni di testimoni, vittime, periti o altre persone, nonché esegue gli atti, acquisisce i documenti e assume le altre prove indicate nella richiesta di assistenza giudiziaria, e trasmette i loro risultati allo Stato Richiedente.
2. Lo Stato Richiesto informa con sufficiente anticipo lo Stato Richiedente della data e del luogo dello svolgimento dell'attività probatoria di cui al paragrafo precedente, tra l'altro ai fini di cui al paragrafo 3 dell'articolo 8. Se necessario, le Autorità Centrali si consultano al fine di stabilire una data conveniente per entrambi gli Stati.
3. La persona citata a rendere dichiarazioni ha la facoltà di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione dello Stato Richiesto o dello Stato Richiedente lo consente; a tal fine, lo Stato Richiedente deve farne espressa menzione nella richiesta di assistenza.
4. Lo Stato Richiesto consente la presenza di assistenza legale alla persona citata a rendere dichiarazioni in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, laddove ciò sia previsto nella legislazione dello Stato Richiedente e non contrasti con quella dello Stato Richiesto.
5. I documenti e gli altri elementi di prova ai quali si sia riferita la persona citata a rendere dichiarazioni possono essere acquisiti e sono ammissibili

nello Stato Richiedente come mezzo di prova, in conformità alla legislazione interna di questo Stato.

Articolo 12

Assunzione Probatoria nello Stato Richiedente

1. Lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, cita una persona a comparire dinanzi all'Autorità Competente nel territorio dello Stato Richiedente al fine di rendere testimonianza, di essere ascoltata come perito o di compiere altra attività processuale. Lo Stato Richiesto informa lo Stato Richiedente della disponibilità di tale persona.
2. Lo Stato Richiedente trasmette allo Stato Richiesto la citazione a comparire prevista nel paragrafo precedente almeno sessanta giorni prima del giorno previsto per la comparizione, salvo che lo Stato Richiedente richieda un termine inferiore per i casi urgenti, mai inferiore a trenta giorni.

Articolo 13

Garanzie e Principio di Specialità

1. La persona che si trova nel territorio dello Stato Richiedente ai sensi dell'articolo 12:
 - (a) non può essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata né sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale dallo Stato Richiedente in relazione a reati commessi prima della sua entrata nel territorio di detto Stato;
 - (b) non può essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni né a partecipare a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza, se non previo consenso dello Stato Richiesto e della persona stessa.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo cessa di avere effetto se la persona ivi menzionata:
 - (a) non ha lasciato il territorio dello Stato Richiedente entro trenta giorni dal momento in cui è stata ufficialmente informata che la sua presenza non è più necessaria. Tale termine non comprende il periodo durante il quale la persona non ha lasciato il territorio dello Stato Richiedente per cause di forza maggiore;
 - (b) avendo lasciato il territorio dello Stato Richiedente, volontariamente vi fa ritorno.
3. La persona che non compare a una citazione presentata in conformità alle disposizioni del presente Trattato, o che si rifiuta di rendere dichiarazioni, ovvero di partecipare ad altri atti processuali in conformità agli articoli 10 e 11, non può essere sottoposta, per la sua mancata comparizione o il suo rifiuto, a misure coercitive o privative della libertà personale, ivi compreso l'accompagnamento coattivo, né è passibile di alcun altro tipo di sanzione.
4. Le persone ascoltate in conformità agli articoli 10 e 11 sono comunque responsabili per il contenuto della dichiarazione testimoniale o della relazione peritale, ovvero per l'oltraggio o altro comportamento penalmente rilevante eventualmente commesso nel corso della comparizione.

Articolo 14**Trasferimento Temporaneo di Persone Detenute nell'ambito di un Procedimento Penale**

1. Quando, ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 16, non è possibile effettuare la comparizione tramite videoconferenza, lo Stato Richiesto, su richiesta dello Stato Richiedente, ha la facoltà di trasferire temporaneamente nello Stato Richiedente una persona detenuta nell'ambito di un procedimento penale nel proprio territorio, al fine di consentirne la comparizione dinanzi a un'Autorità Competente dello Stato Richiedente affinché renda dichiarazioni in qualità di testimone, vittima o perito o svolga altra attività processuale, sempre che la persona vi acconsenta e sia stato preventivamente raggiunto un accordo scritto tra gli Stati riguardo al trasferimento e alle sue condizioni.
2. Il trasferimento temporaneo della persona può essere effettuato a condizione che:
 - (a) non interferisca con indagini o procedimenti penali in corso nello Stato Richiesto nei quali debba partecipare tale persona;
 - (b) la persona trasferita sia mantenuta dallo Stato Richiedente in stato di detenzione.
3. Il periodo trascorso in stato di detenzione nello Stato Richiedente è computato ai fini dell'esecuzione della pena inflitta o che verrà inflitta nello Stato Richiesto.
4. Quando per la realizzazione del trasferimento temporaneo sia previsto il transito della persona attraverso il territorio di uno Stato terzo, lo Stato Richiedente si farà carico di acquisire le corrispondenti autorizzazioni di transito dello Stato terzo, ivi compresi i casi di scalo non previsto, e di informare lo Stato Richiesto dell'esito, trasmettendo la documentazione del caso.
5. Lo Stato Richiedente riconsegna immediatamente allo Stato Richiesto la persona trasferita alla scadenza del termine specificamente convenuto da entrambi gli Stati.
6. Alla persona trasferita temporaneamente in conformità al presente articolo è rilasciato il lasciapassare previsto nella lettera (i) del paragrafo 2 dell'articolo 7, quando sia applicabile, con le garanzie di cui all'articolo 13.
7. Quando vi siano fondati motivi, lo Stato Richiesto può rifiutare il trasferimento temporaneo.

Articolo 15**Protezione di Vittime, Testimoni e altri Partecipanti al Procedimento Penale**

In caso sia necessario al fine di garantire i risultati delle indagini e la corretta amministrazione della Giustizia, entrambi gli Stati adottano le misure previste nella propria legislazione interna per la protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati e alle attività di assistenza richieste.

Articolo 16

Comparizione mediante Videoconferenza

1. Se una persona che si trova nel territorio dello Stato Richiesto deve rendere dichiarazioni in qualità di testimone, vittima o perito, le Autorità competenti dello Stato Richiedente possono chiedere che la comparizione abbia luogo per videoconferenza, in conformità alle disposizioni del presente articolo, se risulta inopportuno o impossibile che la persona si presenti volontariamente nel suo territorio.
2. La comparizione tramite videoconferenza può essere altresì richiesta dalla persona da escutere, in sostituzione della sua comparizione nello Stato Richiedente prevista nell'articolo 12. In tal caso, l'Autorità Competente dello Stato Richiesto comunica la richiesta all'Autorità Competente dello Stato Richiedente, attenendosi a quanto questa decida rispetto alla citazione.
3. La comparizione tramite videoconferenza può essere altresì richiesta, come unico mezzo, per l'interrogatorio della persona indagata o imputata in un procedimento penale, se questa vi acconsente e ciò non contrasta con la legislazione interna di ciascuno Stato. In questo caso, la persona indagata o imputata deve sempre poter contare sull'assistenza difensiva di un avvocato abilitato nello Stato Richiedente, fatta salva la possibilità di contare sull'analoga assistenza di un avvocato abilitato nello Stato Richiesto. Al difensore designato deve essere permesso di essere presente sia dinanzi all'Autorità Competente dello Stato Richiesto che di quella dello Stato Richiedente, consentendogli, in quest'ultimo caso, di comunicare riservatamente a distanza con il proprio assistito.
4. Quando la persona della quale si devono assumere le dichiarazioni sia detenuta nel territorio dello Stato Richiesto, la modalità di comparizione tramite videoconferenza sarà la regola, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 14.
5. Lo Stato Richiesto autorizza la comparizione tramite videoconferenza sempre che disponga dei mezzi tecnici per realizzarla.
6. Le richieste di comparizione tramite videoconferenza devono indicare, oltre a quanto previsto nell'articolo 7, i motivi per i quali è impossibile o inopportuno che la persona che deve rendere le dichiarazioni si presenti personalmente nello Stato Richiedente, nonché recare l'indicazione dell'Autorità Competente e dei soggetti che riceveranno le dichiarazioni.
7. L'Autorità Competente dello Stato Richiesto cita a comparire la persona in conformità alla propria legislazione e applica i mezzi coercitivi previsti nella stessa per l'esecuzione di un'analoga citazione a comparire disposta dalle autorità dello stesso Stato.
8. La persona citata a comparire ha la facoltà di rifiutarsi di rendere dichiarazioni quando la legislazione interna dello Stato Richiesto o dello Stato Richiedente lo consenta, attenendosi a quanto decida l'Autorità Competente dello Stato di cui si invoca la legge.
9. Le Autorità Competenti di entrambi gli Stati si accordano rispetto alle misure di protezione della persona citata, quando ciò sia necessario.

10. Per lo svolgimento della comparizione tramite videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:

(a) le Autorità Competenti di entrambi gli Stati sono presenti durante l'assunzione probatoria. L'Autorità Competente dello Stato Richiesto provvede all'identificazione della persona comparsa e assicura che l'attività sia svolta in conformità ai principi della propria legislazione. Quando l'Autorità Competente dello Stato Richiesto ritenga, nel corso dello svolgimento dell'udienza, che non siano rispettati i principi fondamentali della propria legislazione, adotta immediatamente le misure necessarie affinché l'attività si svolga in conformità a detti principi;

(b) lo Stato Richiesto assicura la presenza di un interprete della lingua dello Stato Richiedente e, se necessario, con la eventuale collaborazione dello Stato Richiedente, di un interprete della lingua del dichiarante;

(c) l'Autorità Competente dello Stato Richiesto redige un verbale che contiene l'indicazione della data e del luogo della comparizione, l'indicazione di sé stessa come Autorità Competente, l'indicazione della richiesta di assistenza nel cui ambito si effettua la videoconferenza, l'identità della persona che ha reso le dichiarazioni, le generalità e la qualità nella quale altre persone hanno partecipato all'attività, nonché le condizioni tecniche in cui è avvenuta l'assunzione probatoria.

(d) L'Autorità Competente dello Stato Richiedente redige, in conformità alla propria legislazione, un verbale, che al termine dell'udienza è letto e tradotto nella lingua dello Stato Richiesto; lo Stato Richiedente trasmette allo Stato Richiesto la documentazione delle dichiarazioni al fine di assicurare la relativa conformità, della qual cosa si dà debitamente atto;

(e) le copie dei verbali di cui alle lettere (c) e (d) sono trasmesse nel più breve tempo possibile attraverso le Autorità Centrali.

11. Lo Stato Richiesto può consentire l'impiego di tecnologie di collegamento in videoconferenza anche per finalità diverse da quelle previste in precedenza, ivi compresa l'effettuazione di riconoscimento di persone e cose, nonché di confronti.

Articolo 17

Produzione di Documenti Ufficiali e Pubblici

Su richiesta dell'Autorità Competente dello Stato Richiedente, quella dello Stato Richiesto:

a) fornisce copie di documenti ufficiali, registri o informazioni accessibili al pubblico;

b) può fornire copie di documenti ufficiali, registri o informazioni non accessibili al pubblico, nelle stesse condizioni in cui tali documenti andrebbero forniti alle autorità dello Stato Richiesto. Se l'assistenza prevista in questa lettera è rifiutata, l'Autorità Competente dello Stato Richiesto non è obbligata a motivare il rifiuto.

Articolo 18

Produzione di Documenti, Atti e Beni

1. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la trasmissione di altri documenti o atti, diversi da quelli di cui all'articolo 17, lo Stato Richiesto può trasmetterne copie autenticate. Tuttavia, laddove lo Stato Richiedente richieda esplicitamente la trasmissione degli originali, lo Stato Richiesto soddisfa tale esigenza nei limiti del possibile.
2. Laddove ciò non contrasti con la legislazione interna dello Stato Richiesto, i documenti da trasmettere allo Stato Richiedente in conformità al presente articolo, devono essere certificati secondo le modalità stabilite dallo Stato Richiedente.
3. Gli originali dei documenti e i beni trasmessi allo Stato Richiedente sono restituiti allo Stato Richiesto nel minor tempo possibile, salvo che lo Stato Richiesto, su richiesta del Richiedente, consenta il contrario. I beni devono essere restituiti in condizioni di conservazione analoghe a quelle riscontrate al momento del loro invio.

Articolo 19

Perquisizioni, Sequestri e Confische

1. Lo Stato Richiesto, su richiesta dello Stato Richiedente, adotta le misure necessarie per acquisire informazioni relativamente al fatto che nel suo territorio si trovino o meno beni, strumenti o frutti del reato, e comunica allo Stato Richiedente i risultati delle sue indagini. Nel formulare la richiesta, lo Stato Richiedente comunica allo Stato Richiesto le ragioni che lo inducono a ritenere che nel territorio di quest'ultimo possano trovarsi beni, strumenti o frutti del reato.
2. Una volta rintracciati i beni, strumenti o frutti del reato ai sensi del paragrafo 1, lo Stato Richiesto, su richiesta dello Stato Richiedente, adotta le misure previste dalla sua legislazione interna al fine di congelare, sequestrare o confiscare tali beni, strumenti o frutti, in conformità all'articolo 7 e fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 2 dell'articolo 3 del presente Trattato.
3. Su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto gli trasferisce, in tutto o in parte, i beni, strumenti o frutti del reato ovvero le somme conseguite tramite la vendita di tali beni, alle condizioni che saranno tra loro concordate.
4. Nell'applicare il presente articolo sono comunque rispettati i diritti dello Stato Richiesto e dei terzi in buona fede su tali beni, strumenti o frutti del reato.

Articolo 20

Segreto Bancario

Quando esistono fondati motivi a giudizio dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto non può invocare il segreto bancario per rifiutare la cooperazione giudiziaria richiesta ai sensi del presente Trattato.

Articolo 21**Specificità dell'Assistenza**

Lo Stato Richiedente non può utilizzare le informazioni o le prove acquisite in virtù di una richiesta di assistenza presentata ai sensi del presente Trattato in un procedimento diverso da quello nel quale sono state richieste, salvo previo consenso dello Stato Richiesto.

Articolo 22**Compatibilità con altri Strumenti di Cooperazione o Assistenza**

1. Le disposizioni del presente Trattato non impediscono agli Stati Parti di cooperare nella materia regolata dallo stesso in conformità agli altri Trattati dei quali entrambi siano parte.
2. Il presente Trattato non impedisce agli Stati di prestarsi altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtù di specifici accordi, intese o pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici.
3. La previsione del paragrafo 2 comprende la possibile costituzione di squadre investigative comuni al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che interessino uno o entrambi gli Stati. La proposta di costituzione di una squadra investigativa comune contiene gli obiettivi, la sua composizione suggerita e le modalità di svolgimento delle attività investigative programmate.

Articolo 23**Richiesta di Informazioni su Procedimenti Penali**

Lo Stato Richiesto trasmette, su richiesta dello Stato Richiedente e ai fini del procedimento penale nel quale è formulata la richiesta di assistenza giudiziaria, informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio Paese nei confronti delle persone per le quali si chiedono le informazioni.

Articolo 24**Scambio di Informazioni sulla Legislazione**

Gli Stati si scambiano, su richiesta di uno di loro, informazioni sulla propria rispettiva legislazione.

Articolo 25**Trasmissione di Sentenze e Certificati Penali**

1. Quando lo Stato Richiesto trasmette una sentenza penale deve accompagnarla con le informazioni supplementari chieste dallo Stato Richiedente.
2. I certificati penali chiesti dall'Autorità Competente dello Stato Richiedente per un procedimento penale sono trasmessi a tale Stato se nelle medesime circostanze essi potrebbero essere rilasciati alle Autorità Competenti dello Stato Richiesto.

Articolo 26**Esclusione di Legalizzazione e Formalità Analoghe**

Gli atti e i documenti forniti in conformità al presente Trattato sono esenti dai requisiti di legalizzazione, *apostille*, certificazione, autenticazione o qualunque altra analoga formalità.

Articolo 27**Riservatezza**

1. Lo Stato Richiesto attribuisce carattere di riservatezza alla richiesta di assistenza giudiziaria, ivi compresi il suo contenuto, la documentazione giustificativa e qualsiasi atto assunto o acquisito in esecuzione della stessa, se così richiesto dallo Stato Richiedente. Quando la richiesta non può essere eseguita senza violare il carattere di riservatezza, lo Stato Richiesto informa lo Stato Richiedente, il quale decide se la richiesta debba comunque avere esecuzione.
2. Lo Stato Richiedente attribuisce carattere di riservatezza alle informazioni o alle prove fornite dallo Stato Richiesto, se così richiesto da quest'ultimo.

Articolo 28**Spese**

1. Lo Stato Richiesto sostiene le spese che l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria comporta. Tuttavia, sono a carico dello Stato Richiedente:
 - (a) le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiesto per le persone di cui al paragrafo 3 dell'articolo 8;
 - (b) le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiedente per le persone di cui all'articolo 12;
 - (c) le spese relative all'esecuzione della richiesta di cui all'articolo 14;
 - (d) le spese per le finalità di cui all'articolo 15;
 - (e) le spese e gli onorari spettanti ai periti;
 - (f) le spese e gli onorari per la traduzione, l'interpretariato e la trascrizione;
 - (g) le spese di trasferimento, custodia, consegna e restituzione del bene sequestrato.
2. Le spese collegate alla videoconferenza sono a carico di ogni Stato in relazione all'attività svolta nel suo territorio, fatto salvo quanto previsto nella lettera (f) del paragrafo precedente.
3. Quando l'esecuzione della richiesta comporta spese di natura straordinaria, gli Stati si consultano allo scopo di concordare le condizioni alle quali la richiesta deve avere esecuzione.

Articolo 29**Soluzione di Controversie**

1. Le Autorità Centrali, su proposta di una di esse, si consulteranno sulle questioni di interpretazione o applicazione del presente Trattato.
2. Qualsiasi controversia che emerga nell'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Trattato sarà risolta per via diplomatica o mediante i

mezzi pacifici di soluzione delle controversie ammessi e accettati dal Diritto Internazionale.

Articolo 30

Entrata in Vigore, Modifica e Denuncia

1. Il presente Trattato entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate, tramite via diplomatica, l'espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
2. Il presente Trattato potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla stessa procedura prescritta al paragrafo 1 e sarà parte del presente Trattato.
3. Il presente Trattato avrà durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente potrà denunciare il presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La denuncia avrà effetto il centottantesimo giorno successivo alla data della sua ricezione. Le procedure iniziate precedentemente all'efficacia della denuncia continueranno a essere regolate dalle disposizioni del presente Trattato.
4. Il presente Trattato si applicherà a ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche quando i reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dell'accordo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Stati, firmano il presente Trattato.

FATTO a Montevideo, il giorno 1^o del mese di Marzo 2019 dell'anno _____, in due originali ciascuno in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facendo ugualmente fede.

Per la
Repubblica Italiana



Per la
Repubblica Orientale dell'Uruguay



**TRATTATO
SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE
CONDANNATE
TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA REPUBBLICA ORIENTALE
DELL'URUGUAY**

La Repubblica Italiana e la Repubblica Orientale dell'Uruguay, qui di seguito denominate "Parti Contraenti", desiderose di promuovere un'efficace cooperazione tra i due Stati in materia di trasferimento delle persone condannate al fine di facilitare la loro riabilitazione e il loro reinserimento sociale, ritenendo che tale obiettivo possa essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale, che stabilisca che, nei confronti delle persone private della libertà in conseguenza di una condanna penale, la stessa possa essere eseguita nel loro ambiente sociale, hanno stabilito quanto segue:

**Articolo 1
Definizioni**

Ai fini del presente Trattato, il termine:

- a) "condanna" indica qualsiasi pena o misura privativa della libertà personale inflitta da un giudice, in conseguenza della commissione di un reato;
- b) "sentenza" indica una decisione giudiziale definitiva ed esecutiva, non soggetta a impugnazione, con la quale viene inflitta una condanna per la commissione di un reato;
- c) "persona condannata" indica una persona nei cui confronti debba eseguirsi o si stia eseguendo una sentenza;
- d) "Stato di Condanna" indica lo Stato in cui un giudice competente ha emesso una sentenza di condanna e da cui la persona condannata può essere o è già stata trasferita;
- e) "Stato di Esecuzione" indica lo Stato in cui la persona condannata può essere o è già stata trasferita per l'esecuzione della sentenza.

**Articolo 2
Principi Generali**

1. Le Parti Contraenti, in conformità alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia cooperazione in materia di trasferimento delle persone condannate.
2. Conformemente alle disposizioni del presente Trattato, una persona condannata nel territorio di uno dei due Stati, Stato di Condanna, può essere trasferita nel territorio dell'altro Stato, Stato di Esecuzione, affinché sia eseguita la condanna che le sia stata inflitta mediante una sentenza.
3. Le disposizioni del presente Trattato sono applicabili, *mutatis mutandis*, a minori di età privati della libertà personale ai sensi della legislazione di uno degli Stati Parte.

Articolo 3**Autorità Centrali**

1. Ai fini del presente Trattato, le Autorità Centrali designate dalle Parti Contraenti trasmettono le richieste di trasferimento di persone condannate e comunicano direttamente tra loro.
2. Per la Repubblica Italiana l'Autorità Centrale è il Ministero della Giustizia e per la Repubblica Orientale dell'Uruguay è il *Ministerio de Educación y Cultura - Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional*.
3. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, per via diplomatica, gli eventuali cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.

Articolo 4**Condizioni per il Trasferimento**

Il trasferimento può avere luogo se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) la persona condannata è un cittadino dello Stato di Esecuzione o un soggetto ivi legalmente e stabilmente residente;
- b) la sentenza di condanna è definitiva ed esecutiva;
- c) la durata della condanna che resta da eseguire nei confronti della persona condannata è di almeno un anno alla data di ricezione della richiesta di trasferimento. In casi eccezionali, i due Stati possono autorizzare il trasferimento anche se la durata della condanna che resta da eseguire è inferiore a un anno;
- d) la persona condannata o, se del caso, il suo legale rappresentante acconsente al trasferimento;
- e) il o i reati per i quali è stata inflitta la condanna costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato di Esecuzione. Nel determinare se un fatto costituisce un reato ai sensi della legge di entrambe le Parti non rileva se secondo le rispettive leggi il fatto rientra nella stessa categoria di reato o se il reato è denominato con la stessa terminologia;
- f) lo Stato di Condanna e lo Stato di Esecuzione sono d'accordo sul trasferimento.

Articolo 5**Obbligo di Fornire Informazioni**

1. Ogni persona condannata alla quale possono essere applicate le disposizioni del presente Trattato deve essere informata dallo Stato di Condanna del contenuto dello stesso e delle conseguenze giuridiche che deriverebbero dal suo eventuale trasferimento.
2. La persona condannata, se lo richiede, deve essere informata per iscritto di ogni passo intrapreso dallo Stato di Condanna o dallo Stato di Esecuzione con riferimento alla richiesta di trasferimento, mentre deve essere sempre informata della decisione presa da ciascuna Parte Contraente.

Articolo 6**Richiesta di Trasferimento**

1. Il trasferimento può essere richiesto:
 - a) dallo Stato di Condanna;
 - b) dallo Stato di Esecuzione;
 - c) dalla persona condannata o dal suo legale rappresentante.

2. Terzi aventi titolo, che agiscano per conto proprio o per conto della persona condannata a norma della legge di uno dei due Stati, potranno richiedere il trasferimento allo Stato di Condanna o allo Stato di Esecuzione.
3. La richiesta prevista nel paragrafo 1 e le risposte sono formulate per iscritto e sono indirizzate alle Autorità Centrali designate ai sensi dell'articolo 3.

Articolo 7

Scambio di Informazioni e Documenti a Sostegno

1. Ciascuno Stato trasmette senza indugio all'altro Stato la richiesta di trasferimento formulata o ricevuta e inoltra le informazioni e la documentazione di seguito indicate.
2. Lo Stato di Condanna trasmette:
 - a) informazioni sulle generalità della persona condannata (nome, data e luogo di nascita) e, ove possibile, una copia di un documento di identificazione di tale persona e le sue impronte digitali;
 - b) informazioni sul luogo di residenza o domicilio della persona condannata nello Stato di Esecuzione, se conosciuti;
 - c) informazioni sul reato, la natura della condanna e la sua durata, nonché sulla data di inizio della sua esecuzione;
 - d) informazioni sulla custodia cautelare, sui condoni o diminuzioni di pena e su qualsiasi altro elemento relativo all'esecuzione della condanna;
 - e) copia della sentenza;
 - f) copia delle disposizioni di legge sulle quali si basa la condanna;
 - g) una relazione sul comportamento del condannato e, se del caso, qualsiasi rapporto medico-sociale sulla persona condannata, ogni informazione sul trattamento sanitario e penitenziario eseguito nello Stato di Condanna e ogni raccomandazione per la prosecuzione di detto trattamento nello Stato di Esecuzione;
 - h) la dichiarazione con la quale la persona condannata manifesta il proprio consenso informato a essere trasferita, in conformità alla lettera d) dell'articolo 4 e al paragrafo 1 dell'articolo 9 del presente Trattato;
 - i) la dichiarazione con la quale lo Stato di Condanna manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata;
 - j) qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo Stato di Esecuzione consideri necessario per la decisione.
3. Lo Stato di Esecuzione, da parte sua, trasmette:
 - a) una dichiarazione o un documento da cui risulti che la persona condannata è cittadino dello Stato di Esecuzione o un soggetto ivi legalmente e stabilmente residente;
 - b) una copia delle disposizioni di legge dello Stato di Esecuzione dalle quali risulti che il o i reati per i quali è stata inflitta la condanna nello Stato di Condanna costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato di Esecuzione;
 - c) una dichiarazione contenente le informazioni sulle conseguenze del trasferimento ai sensi dell'articolo 12 del presente Trattato;
 - d) la dichiarazione con la quale lo Stato di Esecuzione manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata e l'impegno a eseguire la restante parte della condanna in conformità alle disposizioni del presente Trattato;
 - e) se del caso, qualsiasi informazione riguardo a richieste di estradizione formulate da Stati terzi nei confronti della persona da trasferire;

- f) qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo Stato di Condanna consideri necessario per la decisione.
4. Lo scambio di informazioni e documenti a sostegno, di cui alle disposizioni che precedono, non è effettuato nel caso in cui uno dei due Stati manifesti immediatamente di non acconsentire al trasferimento.

Articolo 8

Lingua ed Esclusione di Legalizzazione e Formalità Analoghe

La richiesta di trasferimento e i documenti inviati da uno qualsiasi dei due Stati all'altro in applicazione del presente Trattato sono esenti dai requisiti di legalizzazione, *apostille*, certificazione, autenticazione o qualunque altra analoga formalità, e sono trasmessi nella lingua dello Stato che li invia, corredati da una traduzione nella lingua dello Stato che li riceve.

Articolo 9

Consenso e Verifica

1. Lo Stato di Condanna garantisce che la persona che deve prestare il consenso al trasferimento in conformità alla lettera d) dell'articolo 4 del presente Trattato lo faccia volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano.
2. In qualsiasi momento prima che abbia luogo il trasferimento, se lo Stato di Esecuzione lo richiede, lo Stato di Condanna dà allo Stato di Esecuzione la possibilità di verificare, mediante un funzionario nominato in conformità alle leggi di quest'ultimo Stato o attraverso altra procedura che si ritenga pertinente, che il consenso della persona condannata sia stato prestato alle condizioni previste nel paragrafo precedente.

Articolo 10

Decisione

1. Prima di decidere in relazione al trasferimento di una persona condannata in conformità a quanto disposto nel presente Trattato, le Autorità di ciascuno Stato considerano, tra gli altri, i seguenti fattori: i rapporti socio-familiari che tale persona ha conservato o conserva nello Stato di Esecuzione, le sue condizioni di salute, la gravità e le conseguenze del reato, i precedenti penali, i procedimenti penali pendenti per la persona condannata ed eventuali esigenze di sicurezza o altri interessi di ciascuno Stato.
2. Se, con la sentenza, è stata inflitta anche una condanna al pagamento di una pena pecuniaria, delle spese processuali o di qualsiasi altro tipo di sanzione pecuniaria, ovvero al risarcimento, totale o parziale, dei danni cagionati alla vittima del reato, o sono state imposte altre prescrizioni, lo Stato di Condanna può condizionare la sua decisione al previo adempimento di tali condanne o prescrizioni, ovvero alla prestazione di idonea garanzia. Nella sua valutazione, lo Stato di Condanna tiene conto delle condizioni economiche della persona condannata e della concreta possibilità per quest'ultima di effettuare i pagamenti e gli adempimenti suddetti. È onere della persona condannata dimostrare l'impossibilità di eseguire detti pagamenti e adempimenti nelle forme previste dalla legge dello Stato di Condanna.
3. Ciascuno Stato comunica senza indugio all'altro Stato la propria decisione di accettare, differire o rifiutare il trasferimento richiesto, indicando le ragioni di un eventuale rifiuto, quando ciò è possibile e opportuno.

Articolo 11**Consegna della Persona Condannata**

1. Se il trasferimento della persona condannata viene disposto, gli Stati si accordano prontamente sul tempo, sul luogo e tutti gli altri aspetti relativi all'esecuzione del trasferimento. Di regola, la consegna della persona è effettuata nel territorio dello Stato di Condanna.
2. Lo Stato di Esecuzione è responsabile della custodia della persona condannata e del suo trasporto dal momento in cui ha luogo il trasferimento della custodia della persona.

Articolo 12**Esecuzione della Condanna**

1. Le Autorità dello Stato di Esecuzione devono continuare l'esecuzione della condanna rispettando la natura e la durata della pena o della misura privativa della libertà personale stabilite nella sentenza dello Stato di Condanna.
2. L'esecuzione della condanna è effettuata conformemente alla legge dello Stato di Esecuzione e soltanto tale Stato è competente per l'adozione delle decisioni relative a tale esecuzione, ivi compresi la commutazione della pena e il riconoscimento in favore della persona trasferita di eventuali benefici o particolari modalità di esecuzione della condanna.
3. Se la condanna è, per sua natura, durata o entrambe le cose, incompatibile con la legge dello Stato di Esecuzione, quest'ultimo Stato può, con il consenso dello Stato di Condanna, adeguare la condanna a quella prevista dal proprio ordinamento per lo stesso reato o per un reato della stessa natura. La condanna così modificata deve corrispondere il più possibile, per natura e durata, a quella inflitta nella sentenza dello Stato di Condanna. La condanna così modificata non può, comunque:
 - a) essere più grave, per natura o durata, della condanna inflitta nello Stato di Condanna;
 - b) eccedere il massimo della pena previsto dalla legge dello Stato di Esecuzione per lo stesso reato o per un reato della stessa natura;
 - c) essere contraria ai principi fondamentali dello Stato di Condanna.
4. Nel caso in cui lo Stato di Condanna abbia imposto misure particolari a una persona che, in ragione del suo stato mentale, è stata dichiarata non penalmente responsabile o non imputabile per il reato, i due Stati si consultano e si accordano sul tipo di misura o di trattamento da applicare nel caso concreto nello Stato di Esecuzione.
5. Se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della condanna sia terminata, lo Stato di Esecuzione prende i provvedimenti necessari per rintracciarla e arrestarla, assicurando che sia eseguita la restante parte della condanna e che si proceda nei confronti di tale persona per il reato di evasione ove previsto dalla legge dello Stato di Esecuzione, così come per qualsiasi reato successivo. Se detta persona fa ritorno nello Stato di Condanna e viene rintracciata nel suo territorio, tale Stato è autorizzato a eseguire la restante parte di pena che la persona condannata avrebbe dovuto espiare nello Stato di Esecuzione.

Articolo 13**Revisione della Sentenza**

Lo Stato di Condanna conserva in forma esclusiva la propria giurisdizione riguardo a qualsiasi domanda di revisione della sentenza. Nel caso in cui la decisione sulla revisione sia favorevole alla persona, lo Stato di Esecuzione esegue immediatamente detta decisione.

Articolo 14**Amnistia e Indulto**

1. Lo Stato di Condanna, o lo Stato di Esecuzione col consenso di quello di Condanna, può accordare l'amnistia o l'indulto.
2. Avuta notizia di uno di questi provvedimenti, lo Stato di Esecuzione dà agli stessi immediata esecuzione in conformità alle proprie leggi.

Articolo 15**Informazioni Concernenti l'Esecuzione**

Lo Stato di Esecuzione fornisce allo Stato di Condanna informazioni sull'esecuzione della condanna:

- a) se l'esecuzione della condanna è terminata;
- b) se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della condanna sia terminata;
- c) se lo Stato di Condanna richiede una relazione speciale.

Articolo 16***Ne Bis in Idem***

La persona trasferita per l'esecuzione di una condanna ai sensi del presente Trattato non può essere detenuta, processata né condannata nello Stato di Esecuzione per lo stesso reato per il quale è stata giudicata nello Stato di Condanna.

Articolo 17**Transito**

1. Se uno dei due Stati ha concluso accordi con Stati terzi per il trasferimento delle persone condannate, l'altro Stato coopera autorizzando il transito attraverso il proprio territorio delle persone condannate da o verso l'altro Stato, sempre che non si oppongano ragioni di ordine pubblico.
2. Lo Stato che richiede il transito inoltra allo Stato di transito, attraverso le Autorità Centrali, una domanda contenente l'identità della persona condannata in transito, nonché copia della documentazione relativa al trasferimento della persona condannata.
3. Lo Stato Parte di transito provvede alla custodia della persona in transito durante la sua permanenza sul suo territorio.
4. Non è richiesta alcuna autorizzazione al transito nel caso in cui venga usato il trasporto aereo e nessuno scalo sia previsto nel territorio dello Stato di transito. Nel caso di uno scalo di emergenza si applica nei limiti del possibile quanto previsto nei paragrafi precedenti.

Articolo 18**Spese**

Le spese derivanti dall'applicazione del presente Trattato sono a carico dello Stato di Esecuzione, ad eccezione delle spese sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato di Condanna o fino alla consegna della persona trasferita.

Articolo 19**Rapporti con altri Accordi Internazionali**

Il presente Trattato non impedisce agli Stati di cooperare in materia di trasferimento delle persone condannate in conformità ad altri accordi internazionali di cui sono parti.

Articolo 20**Applicazione nel tempo**

Il presente Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche quando le condanne siano state inflitte prima della stessa entrata in vigore.

Articolo 21**Soluzione di Controversie**

1. Le Autorità Centrali, su proposta di una di esse, si consulteranno sulle questioni di interpretazione o applicazione del presente Trattato.
2. Qualsiasi controversia che sorga nell'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Trattato, sarà risolta per via diplomatica o mediante i mezzi pacifici di soluzione delle controversie ammessi e accettati dal Diritto Internazionale.


Articolo 22**Entrata in Vigore, Modifica e Denuncia**

1. Il presente Trattato entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate tramite via diplomatica l'espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
2. Il presente Trattato potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla stessa procedura prescritta al paragrafo 1 e sarà parte del presente Trattato.
3. Il presente Trattato avrà durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente potrà denunciare il presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La denuncia avrà effetto il centottantesimo giorno successivo alla data della sua ricezione. Le procedure iniziate precedentemente all'efficacia della denuncia continueranno a essere regolate dalle disposizioni del presente Trattato.


IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Stati, firmano il presente Trattato.

FATTO a Montevideo, il giorno 1^o del mese di marzo dell'anno 2019,
in due originali ciascuno in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facendo ugualmente
fede.

Per la
Repubblica Italiana



Per la
Repubblica Orientale dell'Uruguay



PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0155020